

**REGOLAMENTO (CE) N. 659/2004 DELLA COMMISSIONE****del 7 aprile 2004****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 660/2004 del 7 aprile 2004 della Commissione <sup>(2)</sup>, recante modifica dell'allegato al regolamento n. 79/65/CEE per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni, in detto allegato la circoscrizione unica «Belgio» è stata suddivisa in tre circoscrizioni. Nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione <sup>(3)</sup> deve pertanto essere inserito il numero di aziende contabili per circoscrizione esistenti in Belgio.
- (2) Lo sviluppo delle procedure di trasmissione e di controllo dei dati ha reso obsoleta la relazione d'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1859/82. L'articolo e l'allegato II al regolamento (CEE) n. 1859/82 devono, di conseguenza, essere soppressi.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1859/82.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1859/82 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 6 è soppresso.
- 2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato del presente regolamento.
- 3) L'allegato II è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Cfr. pagina 97 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1555/2001 (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 21).

## ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, il termine «BELGIO» è sostituito da quanto segue:

	«BELGIO	
341	Vlaanderen	600
342	Bruxelles-Brussel	—
343	Wallonie	400»